



***INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 2017, N. 182,
"DISTACCO DEL COMUNE DI SAPPADA DALLA REGIONE VENETO E
AGGREGAZIONE ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA".***

FRA

REGIONE DEL VENETO

E

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



725ec4f4



I Presidenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto,

visto l'articolo 132, comma 2, della Costituzione;

vista la Legge 5 dicembre 2017, n. 182, recante "*Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia*", entrata in vigore il 16 dicembre 2017, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 3 agosto 1988, n. 40, ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della stessa;

preso atto che la norma *testè* citata individua il Governo quale soggetto responsabile, in via principale, dell'attuazione della legge;

considerato che, nelle more dell'adozione delle succitate disposizioni regolamentari, si rende necessario garantire ogni azione utile ad assicurare la piena realizzazione del processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

considerato altresì che si rende necessario garantire, nella fase transitoria, la continuità dei servizi pubblici e delle procedure amministrative con particolare riguardo ai diritti ed interessi primari della popolazione interessata;

vista la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 96 del 7 febbraio 2018, avente ad oggetto "*Legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia)*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292 – *Prime determinazioni*", ed in particolare:

- il punto 3 del deliberato, ai sensi del quale, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza regionale avviati o in corso di istruttoria alla data del 16 dicembre 2017, la titolarità del rilascio dei provvedimenti finali aventi rilevanza esterna spetta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale nuova amministrazione competente;
- il punto 4 del deliberato, ai sensi del quale, i procedimenti per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa non ancora conclusi alla data del 16 dicembre 2017 verranno conclusi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa acquisizione degli atti e documentazione istruttoria della Regione del Veneto;
- il punto 5 del deliberato che rinvia la definizione degli eventuali aspetti economici e finanziari discendenti dai procedimenti di cui ai punti 3 e 4 a successivi accordi o intese, anche settoriali, fra le due Amministrazioni regionali;
- il punto 7 del deliberato, ai sensi del quale i beni immobili di proprietà della Regione del Veneto insistenti sul territorio del Comune di Sappada verranno trasferiti e volturati a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa individuazione di percorsi condivisi fra le due Regioni;

vista la L.R. Friuli Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti*", entrata in vigore il 15 febbraio 2018, ed in particolare:

- l'articolo 2, "*Forme di collaborazione*", ai sensi del quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove forme di collaborazione con la Regione del Veneto, per coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione del processo di aggregazione del Comune di Sappada alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;



considerato che le Strutture di entrambe le Regioni hanno proceduto agli opportuni approfondimenti tecnici e alle preliminari attività di ricognizione delle procedure amministrative e posizioni giuridiche in essere alla data del 16 dicembre 2017;

considerato inoltre che la Regione del Veneto ha proceduto agli opportuni approfondimenti tecnici e alle preliminari attività di ricognizione dei beni mobili e immobili di proprietà della Regione del Veneto che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, salvo conguaglio dei relativi oneri;

considerato altresì che le strutture di entrambe le Regioni hanno provveduto ad una ricognizione delle attività volte a dare attuazione al processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto e aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla data della presente Intesa.

richiamato quanto concordato tra le parti nell'incontro tra le rappresentanze delle due Regioni svoltosi in data 23 Ottobre 2018;

richiamato il principio di leale collaborazione che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale deve permeare i rapporti fra le Istituzioni della Repubblica;

Tutto ciò premesso e considerato,

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente in carica p.t.
Dott. Massimiliano Fedriga

La Regione del Veneto rappresentata dal presidente in carica p.t.
Dott. Luca Zaia

convengono e stipulano la seguente Intesa.

Art. 1

Oggetto e contenuto dell'Intesa

1. La presente intesa reca i principi generali e la metodologia per la regolazione degli effetti conseguenti al distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L. 5 dicembre 2017, n. 182, in applicazione dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. La presente Intesa fa salvo quanto previsto dalle successive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 5 dicembre 2017, n. 182.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, fermo restando il ruolo che la Legge 5 dicembre 2017, n. 182 riserva al Governo, danno attuazione al processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto perseguono l'obiettivo comune di assicurare continuità all'azione amministrativa e all'erogazione dei servizi pubblici, allo scopo di salvaguardare, per quanto possibile, le prerogative e gli interessi della realtà locale nella fase di transizione.



725ec4f4



3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso:
- a. il puntuale adempimento delle disposizioni di cui al presente atto e di ogni altro atto integrativo o connesso;
 - b. il puntuale adempimento degli atti adottati in esecuzione della presente Intesa;
 - c. l'espletamento, ove previsto, di preliminari attività di ricognizione;
 - d. l'analisi e gli approfondimenti necessari;
 - e. la collaborazione e il coordinamento in sede di esercizio delle funzioni amministrative;
 - f. lo scambio di informazioni e dati;
 - g. la promozione di azioni istituzionali congiunte, ove necessarie volte anche a garantire i servizi alla popolazione interessata.

Art. 3

Principi generali

1. Con riferimento ai procedimenti amministrativi avviati o in corso di istruttoria alla data del 16 dicembre 2017, la titolarità del rilascio dei provvedimenti finali aventi rilevanza esterna spetta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Parimenti, la conclusione dei procedimenti per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa, non ancora conclusi alla data del 16 dicembre 2017, spetta alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, previa acquisizione degli atti e documentazione istruttoria della Regione del Veneto.
3. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove non diversamente previsto, subentra alla Regione del Veneto nei rapporti giuridici e nei contratti con soggetti terzi, in essere alla data del 16 dicembre 2017.

Art. 4

Disposizioni settoriali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 ed in relazione a ciascun settore di competenza e/o materia specifica, le Regioni si impegnano ad individuare, anche mediante la stipulazione di accordi ed intese, disposizioni specifiche volte a disciplinare i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sentito il Ministero competente per materia.
2. Le Regioni adottano specifici atti volti a regolare il subentro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nelle relazioni, rapporti giuridici e contratti in essere di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5

Disposizioni finanziarie/Risorse e oneri finanziari

1. -Le entrate e le spese riferibili al territorio del Comune di Sappada determinatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2017, n. 182, sono di spettanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna a tenere indenne la Regione del Veneto, secondo modalità successivamente concordate, degli oneri sostenuti a far data dal 16 dicembre 2017, o successivamente.
2. Le Regioni definiscono, mediante successivi atti, gli aspetti economici e finanziari discendenti dal processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto ed aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Le parti concordano di avviare un tavolo di confronto con il Governo della Repubblica finalizzato alla rimodulazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, in applicazione della normativa sull'ordinamento degli enti locali e della finanza locale vigente.



725ec4f4



Art. 6**Forme di collaborazione**

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, anche alla luce del principio di leale collaborazione, si impegnano a promuovere ed avviare forme di collaborazione reciproca per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente intesa.
2. Le Regioni si impegnano altresì a porre in essere tutte le azioni di coordinamento ed ogni altra azione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto.
3. Le Regioni, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possono costituire, con successivo atto, un gruppo di lavoro comune.
4. Alla costituzione e funzionamento del gruppo di lavoro di cui al comma 3, le Regioni fanno fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri.

Art. 7**Durata**

1. Le disposizioni di cui alla presente Intesa, salvo diversa decisione, hanno validità fino al completamento delle attività conseguenti la regolazione degli effetti dell'aggregazione del Comune di Sappada alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 8**Norma finale**

1. Per quanto non disciplinato dal presente documento, si rimanda a specifici atti, adottati di comune intesa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto, sentito il Ministero competente per materia.
2. Per l'attuazione della presente Intesa e per le tematiche di eventuale competenza, La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto potranno promuovere azioni congiunte nelle opportune sedi istituzionali, volte sia a coinvolgere il Governo della Repubblica che ad ottenere un confronto con i soggetti e le istituzioni a vario titolo coinvolti nel processo di distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto.

Trieste – Venezia, ____ (data) ____

per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
il Presidente
dott. Massimiliano Fedriga

per la Regione del Veneto
il Presidente
dott. Luca Zaia



725ec4f4

